

Esito di richiesta di Autorizzazione

(art.11, comma 3 L.394/91, art. 5 D.P.R. n. 357/97)

N° 313
del 17/09/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ULTRATRIL GSR – GREAT SIBILLINI RING (GARA PODISTICA DI CORSA IN MONTAGNA – TRAIL RUNNING) DEL 27 SETTEMBRE 2026 NEL TERRITORIO COMUNALE DI AMANDOLA (FM) - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO (ART. 4, C. 1, E ART. 7 DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DCS N. 34/2007 E S.M.I.)
Pr. 413/2026

IL DIRETTORE

Vista l'istanza presentata dal Comune di Amandola acquisita al protocollo del Parco n. 4814/2026 e successivamente integrata con la documentazione acquisita al protocollo n. 7685 del 17/09/2026 relativa allo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "*Ultratrail GSR – Great Sibillini Ring (gara podistica di corsa in montagna – Trail Running)*" programmata per il 27 settembre 2026 nel territorio comunale di Amandola (FM) ricadente in area Parco come da cartografia allegata;

Visto il documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Accertata la conformità dell'attività in oggetto con le norme di salvaguardia del Parco (D.M. 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11 comma 3 e art. 13 della Legge 394/1991);

Visto il *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale Dei Monti Sibillini*, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5;

Accertato il non verificarsi di incidenze negative significative per i siti della rete Natura 2000 cod. ZSC IT5330005 "*Monte Castel Manardo, Tre Santi*", cod. ZSC IT5340019 "*Valle dell'Ambro*", cod. ZPS IT5330029 "*Dalla Gola Del Fiastrone Al Monte Vettore*";

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 "*Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali*";
- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi,

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- Si esprime valutazione positiva di screening di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., per la manifestazione sportiva denominata *"Ultratrail GSR – Great Sibillini Ring (gara podistica di corsa in montagna – Trail Running)"* programmata per il 27 settembre 2026, in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto non andranno ad interferire con gli habitat e con le specie di interesse comunitario né con l'integrità dei siti cod. ZSC IT5330005 *"Monte Castel Manardo, Tre Santi"*, cod. ZSC IT5340019 *"Valle dell'Ambro"*, cod. ZPS IT5330029 *"Dalla Gola Del Fiastrone Al Monte Vettore"* con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione;
- Si autorizza, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., il Comune di Amandola allo svolgimento della manifestazione sportiva denominata *"Ultratrail GSR – Great Sibillini Ring (gara podistica di corsa in montagna – Trail Running)"* programmata per il 27 settembre 2026 nel territorio del Parco come da cartografia di cui all'Allegato A secondo le modalità descritte nell'istanza, nel rigoroso rispetto delle norme contenute nel *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) È vietato l'uso di mezzi di amplificazione sonora lungo il tratto del percorso che si sviluppa in ambienti naturali e seminaturali;
 - b) Nel corso della manifestazione dovrà essere garantita adeguata e costante attività di controllo, informazione e sensibilizzazione al fine del rispetto delle norme di tutela ambientale del Parco, con particolare riferimento al divieto di abbandono di rifiuti (ivi compresi quelli di natura organica) con particolare riferimento agli astucci di integratori e gel energetici;
 - c) Gli organizzatori dovranno provvedere al completo ripristino dello stato dei luoghi (raccolta dei segnavia, di eventuali rifiuti e di qualsiasi altro materiale riferibile alla gara) al termine della manifestazione e comunque entro e non oltre le 48 ore successive;
- Si ricorda inoltre il rispetto della Legge n. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare dell'art. 11, comma 3, il quale vieta in particolare *"d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo."* In tal senso, è vietato posizionare insegne pubblicitarie di qualsiasi tipo fuori dai centri abitati, nonché utilizzare le immagini del territorio del Parco per finalità pubblicitarie; è altresì vietato il sorvolo di droni.
- Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 1 e 2, del suddetto Disciplinare.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.



IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Laura Talamé

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

del 17/09/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ULTRATRAIL GSR – GREAT SIBILLINI RING (GARA PODISTICA DI CORSA IN MONTAGNA – TRAIL RUNNING) DEL 27 SETTEMBRE 2026 NEL TERRITORIO COMUNALE DI AMANDOLA (FM) - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO (ART. 4, C. 1, E ART. 7 DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DCS N. 34/2007 E S.M.I.)
Pr. 413/2026

Vista l'istanza presentata dal Sindaco Dott. Ing. Adolfo Marinangeli del Comune di Amandola acquisita al protocollo del Parco n. 4814/2026 successivamente integrata con documentazione acquisita al prot. n. 7685 del 17/09/2026.

Preso atto che la suddetta richiesta si riferisce allo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "*Ultratrail GSR – Great Sibillini Ring*" programmata per il 27 settembre 2026 nel territorio comunale di Amandola (FM) ricadente in area Parco come da cartografia allegata al presente atto (Allegato A).

Rilevato, in particolare, che l'area interessata dalla manifestazione occupa la parte sud-ovest del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dalla Valle del Campiano a Castelluccio e ricade:

- nella zona 1 e nella zona 2 di cui al D.M. 03/02/1990;
- nelle zone D, C, B ed A di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n. 898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- nei siti Natura 2000 cod. ZSC IT5330005 "*Monte Castel Manardo, Tre Santi*", cod. ZSC IT5340019 "*Valle dell'Ambro*", cod. ZPS IT5330029 "*Dalla Gola Del Fiastrone Al Monte Vettore*";
- parzialmente in Habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)", parzialmente in Habitat 9210* "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" e in minima parte in Habitat 5130 "Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli".

Preso atto che la manifestazione:

- consiste in una gara podistica di corsa in montagna della tipologia Trail Running, che si svilupperà su un percorso ad anello costituito da tre tracciati rispettivamente di 12 km, 21 km e 35 km. Complessivamente la partenza è prevista ad Amandola percorrendo la strada asfaltata fino a Casa Innamorati, si imbecca il sentiero direzione Moglietta, Monte Rocca (percorrendo parte del Grande Anello), Capovalle, Rifugio Città di Amandola (per un tratto del sentiero E6), Castel Manardo (lungo il sentiero 241) fino alla Forcella Bassete per poi imboccare il sentiero E6 passando per Fonte del Faggio e proseguire fino al Rifugio Città di Amandola, Casalicchio (dove si imbecca il GA fino al Monte Rocca riprendendo il medesimo itinerario fatto all'andata fino all'arrivo ad Amandola);
- non si prevede la presenza di pubblico lungo il percorso;

- prevede un numero di partecipanti 250 circa;
- prevede la segnaletica apposta in loco di tipo removibile che consiste in bandelle appese ogni 200 metri circa e nei bivi di intersezione e segnaletica varia (cartelli e/o frecce di direzione removibili), applicate pochi giorni prima e rimosse al termine della manifestazione;
- è prevista l'installazione lungo il percorso, di:
 - n. 2 punti di ristoro, solido e liquido, per gli atleti presso il Rifugio Città di Amandola e presso la frazione di Moglietta, collocati in luoghi facilmente accessibile da strada asfaltata. I ristori sono organizzati con un gazebo mobile, tavoli, panche e verranno completamente rimossi al termine della manifestazione;
 - Per quanto riguarda l'assistenza e la sicurezza sanitaria, presso il Rifugio Città di Amandola sarà presente un punto di soccorso sanitario con un mezzo di ambulanza, mentre presso il Rifugio Grascette, nei pressi del Monte Amandola, sarà presente un mezzo del Soccorso Alpino;
- è previsto che la comunicazione avvenga mediante comunicati stampa, conferenza stampa nei giorni prededenti all'evento, mediante canali social del Comune e gruppi broadcast e materiale promozionale informativo cartaceo.

Visto

- la Legge n. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare l'art. 11, comma 3, il quale vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.";
- il *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i. (di seguito *Disciplinare per le attività sportive*), in particolare gli art. 3 e 5;
- l'art. 4, comma 8, delle Misure di conservazione generali e regolamentari (Allegato 2 alla DCD 19 del 04/07/2016) che stabilisce che "nella zona A del piano per il Parco lo svolgimento di eventi sportivi o manifestazioni organizzate di ogni genere senza l'uso di mezzi a motore devono prioritariamente svolgersi lungo le strade, fatti salvi limitati tratti di sentiero nelle aree meno sensibili e purché sia adottato ogni accorgimento per prevenire il rischio di disturbo alla fauna";
- l'art. 6, comma 2, del *Disciplinare per le attività sportive* che stabilisce che "Le attività organizzate, svolte su terreno non innevato senza l'utilizzo di mezzi a motore possono essere svolte esclusivamente lungo la rete di strade, piste forestali, mulattiere e sentieri, con preferenza per quelli ufficiali del Parco di cui alla DCD n. 52 del 04/08/2003"

Considerato che

- la corsa attraversa ambienti seminaturali di elevato valore ambientale e naturalistico sviluppandosi, tuttavia, sempre su strade, piste forestali e sentieri;
- il percorso lambisce la sopracitata zona A [*di riserva integrale*] lo stesso segue un sentiero esistente e ben evidente ed inoltre i partecipanti sono podisti che non provocano rumori molesti.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza per l'espletamento della valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97;

Visto il format istruttoria per la valutazione di incidenza ambientale, acquisito al sistema di archiviazione Paleo all'ID: ID: 348236|17/09/2026|SEG_S2 dal quale si evince che "Nel corso dello svolgimento dell'evento potrebbe generarsi un disturbo temporaneo alla fauna assimilabile a quello correlato alla frequentazione turistica-escursionistica. Non si ritiene, tuttavia, che possa

trattarsi di un disturbo tale da comportare incidenze negative significative per le specie di fauna interessate. Pertanto si ritiene che l'attività non sia tale da interferire con gli elementi ecologici che hanno portato alla costituzione della ZSC IT5330005 "*Monte Castel Manardo, Tre Santi*", ZSC IT5340019 "*Valle dell'Ambro*", ZPS IT5330029 "*Dalla Gola Del Fiastrone Al Monte Vettore*"; non si ritiene, quindi, che dallo svolgimento della manifestazione possano derivare incidenze negative significative. Non si ritiene, altresì, che vi siano aspetti ambientali specifici tali da compromettere l'integrità dei siti Natura 2000, anche con riferimento agli specifici obiettivi di gestione previsti. Per motivi precauzionali si ritiene necessario rivalutare di anno in anno il possibile verificarsi di incidenze negative significative anche riferendosi agli organi di sorveglianza qualora dovessero verificarsi criticità ambientali".

Rilevato, in particolare, che lo svolgimento della manifestazione in oggetto non andrà a incidere negativamente sugli habitat di interesse comunitario attraversati durante la gara (praterie cod. 6210 e faggete cod. 9210).

Ritenuto, pertanto, che la manifestazione, così come organizzata, non comporterà incidenze negative significative ad habitat e specie di fauna e di flora di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Ritenuto, pertanto, che dallo svolgimento dell'attività in oggetto non deriverà pregiudizio al paesaggio e agli ambienti naturali tutelati e alla flora e alla fauna protette;

Ravvisata, pertanto, la possibilità di rilasciare l'autorizzazione al Comune di Amandola per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "*Ultratrail GSR – Great Sibillini Ring*" programmata per il 27 settembre 2026, nel rispetto, tuttavia, delle seguenti prescrizioni:

- a) È vietato l'uso di mezzi di amplificazione sonora lungo il tratto del percorso che si sviluppa in ambienti naturali e seminaturali;
- b) Nel corso della manifestazione dovrà essere garantita adeguata e costante attività di controllo, informazione e sensibilizzazione al fine del rispetto delle norme di tutela ambientale del Parco, con particolare riferimento al divieto di abbandono di rifiuti (ivi compresi quelli di natura organica) con particolare riferimento agli astucci di integratori e gel energetici;
- c) Gli organizzatori dovranno provvedere al completo ripristino dello stato dei luoghi (raccolta dei segnavia, di eventuali rifiuti e di qualsiasi altro materiale riferibile alla gara) al termine della manifestazione e comunque entro e non oltre le 48 ore successive.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 "*Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali*";
- della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento

della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- Si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione positiva di screening di valutazione di incidenza ambientale per la manifestazione sportiva denominata *"Ultratrail GSR – Great Sibillini Ring (gara podistica di corsa in montagna – Trail Running)"* programmata per il 27 settembre 2026, poichè sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto non andranno ad interferire con gli habitat e con le specie di interesse comunitario né pregiudicherà l'integrità dei siti cod. ZSC IT5330005 *"Monte Castel Manardo, Tre Santi"*, cod. ZSC IT5340019 *"Valle dell'Ambro"*, cod. ZPS IT5330029 *"Dalla Gola Del Fiastrone Al Monte Vettore"* con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione;
- Si propone di autorizzare il Comune di Amandola, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., allo svolgimento della manifestazione sportiva denominata *"Ultratrail GSR – Great Sibillini Ring (gara podistica di corsa in montagna – Trail Running)"* programmata per il 27 settembre 2026 nel territorio del Parco come da cartografia allegata al presente atto (Allegato A) secondo le modalità descritte nell'istanza, nel rigoroso rispetto delle norme contenute nel *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) È vietato l'uso di mezzi di amplificazione sonora lungo il tratto del percorso che si sviluppa in ambienti naturali e seminaturali;
 - b) Nel corso della manifestazione dovrà essere garantita adeguata e costante attività di controllo, informazione e sensibilizzazione al fine del rispetto delle norme di tutela ambientale del Parco, con particolare riferimento al divieto di abbandono di rifiuti (ivi compresi quelli di natura organica) con particolare riferimento agli astucci di integratori e gel energetici;
 - c) Gli organizzatori dovranno provvedere al completo ripristino dello stato dei luoghi (raccolta dei segnavia, di eventuali rifiuti e di qualsiasi altro materiale riferibile alla gara) al termine della manifestazione e comunque entro e non oltre le 48 ore successive.
- Si ricorda inoltre il rispetto della Legge n. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare dell'art. 11, comma 3, il quale vieta in particolare *"d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo."* In tal senso, è vietato posizionare insegne pubblicitarie di qualsiasi tipo fuori dai centri abitati, nonché utilizzare e immagini del territorio del Parco per finalità pubblicitarie; è altresì vietato il sorvolo di droni.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.



Il funzionario tecnico
Dott.ssa Antonella Corleto



